



COMUNE DI GIOIOSA IONICA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 02/2022

OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. MISURE PREVENTIVE. PROROGA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 01/2022 FINO AL GIORNO 26 GENNAIO 2022, PERIODO ZONA ARANCIONE.

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

VISTO il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 6 del 16 gennaio 2022 avente ad oggetto *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. [...]*, con la quale si dispone che nel **Comune di Gioiosa Ionica** si applicano per un periodo di 10 giorni, dal 17 gennaio 2022 e fino a tutto il 26 gennaio 2022, le misure inerenti alla c.d. **ZONA ARANCIONE**.

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 01/2022 avente ad oggetto *AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. MISURE PREVENTIVE. RINVIO RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SVOLGERE IN PRESENZA. SOSPENSIONE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE RIVOLTE A MINORI*.

RITENUTO necessario adottare, dopo opportuna valutazione e confronto con il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Gioiosa-Grotteria", con il Presidente del Consiglio d'Istituto e con una rappresentanza dei componenti il consiglio stesso avvenuto in data 21/01/2022, misure preventive al fine di garantire alla comunità scolastica elevati standard di sicurezza.

VALUTATA l'opportunità di assumere provvedimenti più restrittivi al fine di aumentare l'efficacia delle misure governative e regionali già adottate, procedendo, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, al rinvio della ripresa dell'attività didattica da svolgersi in presenza, ed in particolare per l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia.

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale".

VISTO l'art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica.

Per le motivazioni sopra indicate, a tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

1. la proroga dell'ordinanza sindacale n. 01/2022 fino al giorno 26 gennaio 2022, periodo in cui rimangono in vigore le misure inerenti alla c.d. **ZONA ARANCIONE**;
2. la sospensione del servizio di trasporto scolastico fino al 29 gennaio 2022;
3. la sospensione del servizio di refezione scolastica fino al 12 febbraio 2022;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune e notificata tramite PEC a:
 - Responsabile Area B – Amministrativa del Comune di Gioiosa Ionica;
 - Responsabile Area E – Vigilanza del Comune di Gioiosa Ionica;
 - Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Gioiosa Ionica – Grotteria;
 - Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Umberto Zanotti Bianco";
 - Comandante Stazione Carabinieri di Gioiosa Ionica;
 - Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
 - Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria – Distretto Sanitario Ionico;
 - UTG – Prefettura di Reggio Calabria.

RACCOMANDA

alla popolazione il rispetto rigoroso delle norme di contenimento dell'epidemia da Covid-19, invitando al contempo i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale in corso.

AVVERTE

- che il presente provvedimento viene emanato al fine di garantire la salute degli interessati e dell'intera collettività in ossequio alle disposizioni vigenti;
- che è fatto obbligo di rispettare e far rispettare, a chiunque sia tenuto, la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n.1199).



Il Sindaco
Salvatore Fuda